



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza n. 23 del 05-04-2017

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima **glucosio-6-fosfato-deidrogenasi**. (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica.

Vista la richiesta presentata dal genitore esercente la patria potestà su Z.F., un minore affetto da carenza congenita dell'enzima **glucosio-6-fosfato-deidrogenasi** (G6PDH), che determina la malattia comunemente chiamata "favismo";

Preso atto che tale patologia, con il solo contatto, piselli e fagioli e/o pollini, può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto.

Rilevato, quindi, che la coltura di fave – piselli e fagioli in prossimità dei luoghi che il minore in oggetto frequenta (casa – scuola – parrocchia) costituisce occasione di nocimento, nonchè grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che le esigenze di tutelare la salute pubblica, ancorchè di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;

Visto l'art. 13 della L.23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di coltivazione di fave – piselli e fagioli nel raggio di 300m in linea d'aria dell'abitazione del minore in oggetto ubicata in contrada Masseria D'Amari n.45 come da estratto topografico allegato.
2. Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'ordinanza in oggetto;
3. Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi abitualmente frequentati dal soggetto di cui si intende tutelare l'incolumità, nei termini di 10 giorni dalla data della presente ordinanza, eliminano del tutto i tipi di coltura in questione;
4. La polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza e di deferire all'autorità giudiziaria gli inadempienti ai sensi dell'art. 650 C.P.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Geom. Rosolino Raffa

IL SINDACO

Dott.ssa Rosalia Stadarelli